

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 99° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente GUIZZI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787), approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti» (2538), d'iniziativa del senatore Murmura

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 4, 6 e *passim*  
D'ONOFRIO (DC), sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali . 4, 6  
MAFFIOLETTI (Com.-PDS) ..... 3, 5, 7 e *passim*  
MURMURA (DC), relatore alla Commissione ..... 3, 5, 6 e *passim*

«Provvedimenti in favore dei profughi italiani» (2973), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... 2

*I lavori hanno inizio alle ore 15,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Provvedimenti in favore dei profughi italiani» (2973)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti in favore dei profughi italiani», già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico alla Commissione che è pervenuto il parere favorevole della 3<sup>a</sup> Commissione permanente.

Nel corso della seduta antimeridiana sono stati approvati i singoli articoli del provvedimento.

Passiamo ora alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori vengono sospesi alle ore 16; in sede deliberante vengono ripresi alle ore 16,50.*

**«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787)**, approvato dalla Camera dei deputati

**«Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti» (2538)**, d'iniziativa del senatore Murmura

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali», già approvato dalla Camera dei deputati e: «Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti», d'iniziativa del senatore Murmura.

Riprendiamo l'esame dei provvedimenti, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Ricordo che in quella occasione la Commissione, dopo aver convenuto di assumere come testo base il disegno di legge n. 2787, approvò i primi due articoli del provvedimento, deliberando di accantonare gli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 1.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, insieme con alcuni colleghi intendo proporre un emendamento aggiuntivo del seguente articolo:

«Art. 2-bis.

1. Le funzioni di pubblico ministero davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale.

2. Il procuratore generale può proporre appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali entro i trenta giorni successivi al ricevimento di copia della sentenza da parte delle segreterie regionali.

3. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale nominato, su proposta del consiglio di presidenza della Corte dei conti, con decreto del Presidente della Repubblica».

2.0.1

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono sostanzialmente d'accordo con l'emendamento presentato dal senatore Maffioletti; tuttavia, vorrei suggerire di integrare tale proposta con una disposizione relativa all'appello del procuratore regionale avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali. A mio avviso, infatti, è sbagliato escludere quest'ultimo dall'appello, anche perchè in tal modo si verrebbe a riconoscere al procuratore generale una posizione di vertice e di gerarchia assoluta in materia di impugnative, il che non mi pare coerente con il nuovo sistema che si vuole introdurre. Pertanto, l'emendamento 2.0.1 del senatore Maffioletti potrebbe essere così riformulato:

«1. Le funzioni di pubblico ministero davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale nominato, su proposta del consiglio di presidenza della Corte dei conti, con decreto del Presidente della Repubblica.

3. Il procuratore regionale competente per territorio può proporre appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali entro i trenta giorni successivi alla notifica della pronuncia della decisione, che deve essere comunicata a cura della segreteria regionale alle parti, al procuratore regionale ed al procuratore generale».

2.0.1/A

IL RELATORE

Mi è sembrato opportuno invertire, fra l'altro, l'ordine dei commi 2 e 3, perchè soltanto nel comma 3 dell'emendamento 2.0.1 si faceva riferimento al procuratore regionale.

MAFFIOLETTI. Mi sembra preferibile la formulazione proposta dal relatore.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1/A del relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

### Art. 3.

1. La Corte dei conti, nell'esercizio delle sue attribuzioni, può chiedere al Ministro delle finanze che la Guardia di finanza disponga ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata. Può disporre, altresì, audizioni personali, rivolgendosi al Ministro competente per le audizioni dei dipendenti statali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica, le proprie deduzioni e le relative documentazioni. Può altresì disporre l'esibizione di documenti ed ispezioni, nonchè, in caso di inosservanza del predetto termine, il sequestro di documenti, anche a mezzo delle forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con le procedure e le garanzie previste per il procedimento civile innanzi all'autorità giudiziaria.

2. La Corte dei conti è autorizzata a disporre audizioni personali, nonchè ad acquisire atti e documenti in possesso dell'autorità amministrativa e chiederne copia, secondo le norme vigenti a tutela del segreto, all'autorità giudiziaria ordinaria».

3.1

IL RELATORE

*Al secondo periodo, sopprimere le parole: «rivolgendosi al Ministro competente per le audizioni dei dipendenti statali».*

3.2

PONTONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il procuratore regionale prima di emettere l'atto di citazione invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica, le proprie deduzioni e le relative documentazioni. Il procuratore regionale può ordinare l'esibi-

zione di documenti e disporre ispezioni con le procedure e le garanzie previste per il procedimento civile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria».

3.3

MAFFIOLETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Davanti alle sezioni regionali può essere eccepita l'incompetenza per territorio, indicando la sezione competente, con domanda di regolamento proposto alle sezioni riunite. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio».

3.4

MAFFIOLETTI, GALEOTTI, TOSSI BRUTTI

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei far presente che l'emendamento 3.1, a mia firma, sostitutivo dell'intero articolo 3, è di analogo contenuto normativo all'emendamento 3.3 del senatore Maffioletti.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei presentare un subemendamento, tendente a sopprimere, nell'emendamento 3.1 del relatore, le parole: «anche a mezzo delle forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121» in quanto è più corretto dire: «Può altresì disporre l'esibizione di documenti ed ispezioni, nonchè, in caso di inosservanza del predetto termine, il sequestro di documenti, con le procedure e le garanzie previste per il procedimento civile innanzi all'autorità giudiziaria».

Ritengo che sia necessario ampliare la sfera di tutela assicurata agli amministratori perchè bisogna fare in modo che questi non siano sottratti alle loro responsabilità, ma, nello stesso tempo, abbiano precise garanzie al riguardo e ciò è tanto più necessario in quanto l'ambito di competenza della giurisdizione della Corte dei conti si è progressivamente esteso, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990. Con tale provvedimento, infatti, oltre ad essere state introdotte norme che assimilano la responsabilità dei dipendenti degli enti locali a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato, si è altresì venuta a delineare nei confronti del segretario comunale una responsabilità da parere, dal momento che tra le funzioni di quest'ultimo rientra anche quella di esprimere un parere di legittimità sulle delibere del comune. Ciò fa sì che si profili anche una responsabilità per danno eventuale da parere, per dolo o colpa. Pertanto, il legislatore che interviene su questa materia deve preoccuparsi di prevedere opportune garanzie, proprio in virtù della maggiore consistenza della giurisdizione della Corte in tema sia di giudizio contabile che di responsabilità degli amministratori pubblici.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole al subemendamento proposto dal senatore Maffioletti.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti 3.1 del relatore e 3.1/1 del senatore Maffioletti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/1, presentato dal senatore Maffioletti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, presentato dal relatore, nel testo emendato.

**È approvato.**

A seguito di tale approvazione l'emendamento 3.2 del senatore Pontone è precluso, mentre risulta assorbito l'emendamento 3.3 del senatore Maffioletti.

Ricordo altresì che l'emendamento 3.4 dei senatori Maffioletti, Galeotti e Tossi Brutti, relativo all'eccezione di incompetenza per territorio, è stato assorbito dall'approvazione dell'articolo 1, che, al comma 5, reca disposizioni in materia.

I senatori Maffioletti, Tossi Brutti, Galeotti e il senatore Pontone propongono i seguenti due emendamenti aggiuntivi:

«Art. 3-bis.

1. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, quando pronunciano sentenza di condanna per responsabilità in materia di opere pubbliche o forniture di beni e servizi, dichiarano la perdita della capacità di svolgere le funzioni di amministratore di enti pubblici per un periodo da cinque a dieci anni».

3.0.1

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

«Art. 3-bis.

1. La condanna per responsabilità in materia di spese per opere pubbliche, per forniture di beni e servizi, per corresponsione di compensi non dovuti comporta la perdita di capacità di svolgere le funzioni di amministratore di enti pubblici per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni. La durata del periodo è dichiarata dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nella sentenza di condanna».

3.0.2

PONTONE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Vorrei invitare i presentatori degli emendamenti a ritirarli. Mi sembra infatti che configurino una funzione che eccede la sfera di competenza della Corte dei conti.

MAFFIOLETTI. Se è possibile chiedo che si accantoni la discussione sui due emendamenti. Almeno per quanto mi riguarda, infatti, vorrei riflettere un attimo sulla proposta di ritiro avanzata dal relatore Murrura.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito. Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

#### Art. 4.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni che, nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra, prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. Per i giudizi in materia di pensione di guerra, il ricorrente può, entro lo stesso termine di sessanta giorni, richiedere la concessione di un assegno di importo pari alla pensione di ottava categoria, non reversibile, in tal modo rinunciando all'ulteriore corso del giudizio. Tale assegno decorre dal primo giorno del mese in cui la domanda viene proposta.

3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al precedente comma 2, produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro il termine di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza».

4.1

IL RELATORE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accogliendo un suggerimento che mi è stato offerto dal collega Acone

intendo portare da 60 a 90 giorni il termine perentorio, disposto dal comma 2, per la proposizione di istanza per la prosecuzione del giudizio.

MAFFIOLETTI. L'emendamento del relatore affronta anche la materia delle pensioni di guerra, una materia che ho sempre pensato dovesse essere sottratta alla giurisdizione della Corte. A mio avviso, infatti, questo organo dovrebbe essere riportato alla sua prevalente funzione di controllo e di ausilio per il Parlamento, cioè la Corte dovrebbe trasformarsi secondo i modelli già esistenti in altri paesi. Dovremmo evitare allora di prevedere disposizioni che potrebbero perpetuare una giurisdizione da considerare provvisoria, e sottrarre la materia delle pensioni di guerra alla competenza della Corte dei conti per ricondurla a quella del giudice ordinario. Prevedere disposizioni in senso contrario perpetua l'esistenza di una giurisdizione che in molti pensavano si dovesse estinguere entro termini ben precisi e che invece ha finito con l'assorbire parte cospicua dell'attività della Corte. Sarebbe dunque meglio non disporre nuove discipline, ma, se proprio lo si vuole fare, che almeno queste snelliscano le procedure.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il mio emendamento propone una norma transitoria che concerne le pensioni di guerra il cui esame è già iniziato presso la Corte.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che è imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Se non si fanno osservazioni rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,55.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**